

Deliberazione del Consiglio comunale – Copia

N 36 del registro	Oggetto: Tassa sui Rifiuti (TARI) - Riapprovazione tariffe e riduzioni per le utenze non domestiche oggetto di provvedimenti e restrizioni legati all'emergenza sanitaria da Covid-19
DATA 01/08/2022	

L'anno duemilaventidue, il giorno uno del mese di agosto alle ore 18,20 e seguenti nella sala delle adunanze si è riunito il Consiglio comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge in sessione ordinaria in prima convocazione

Risultano all'appello nominale i seguenti Consiglieri:

	CONSIGLIERI	Presenti	Assenti		CONSIGLIERI	Presenti	Assenti
1.	VERONICA CIMINO	X		10.	ENZO LABASI	X	
2.	VERONICA CETRONI	X		11.	LINDA SERAFINI		X
3.	ANNARITA RUFINI	X		12.	MASSIMILIANO CALCAGNI		X
4.	IDA ACCIARI		X	13.	CINZIA BOTTI	X	
5.	MATTEO ORSOLINI	X		14.	ANDREA CROCE	X	
6.	TANIA FONDI	X		15.	GLORIA SILVESTRINI	X	
7.	PAOLA TRINCA	X		16.	ELISA PUCCI	X	
8.	BRUNO FONDI	X		17.	TANIA ZITELLI		X
9.	MARCO CARACCI		X				

Assegnati n.	17
n carica n.	17

Fra gli assenti sono giustificati i signori Consiglieri:

Presenti n.	12
Assenti n.	5

Risultano altresì presenti gli Assessori:

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:

Presiede Bruno Fondi in qualità di Presidente del Consiglio

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione (art. 97, c. 4, Lett. a) del TUEL D.Lgs n° 267/2000 e s.m.i. il Segretario Dott.ssa Giulia De Santis

Nominati scrutatori i signori: Tania Fondi, Paola Trinca, Elisa Pucci

La seduta è PUBBLICA

IL CONSIGLIO COMUNALE

Presidente Fondi B.: La parola all'assessore Caricasulo per la illustrazione del punto all'O.d.g., prego.

Ass. Caricasulo S.: Questa che andiamo a presentare in Consiglio è una proposta di delibera che è costituita sostanzialmente da due parti, una parte è la riapprovazione delle tariffe e dall'altra appunto quei fondi di 24.000 euro che avevamo visto all'interno delle variazioni che vengono destinati a sostegno delle utenze non domestiche. Come voi sapete e come illustrato già, la tariffa Tari ha subito anch'essa una variazione normativa nella quale ha implicato un nuovo ricalcolo nella dinamica di determinazione della tariffa con un diverso peso tra la componente fissa rispetto alla componente variabile. Essendo il calcolo della determinazione delle tariffe un calcolo estremamente complesso, gli uffici hanno delegato una società esterna al fine della definizione della stessa, è da considerare e che questo vada soprattutto a conoscenza della cittadinanza, che affinché la tariffa venga approvata e quindi portata in esecuzione occorrono anche dei pareri di conformità e di certificazione da parte di soggetti terzi. All'atto di questo e qui va il mio plauso rispetto all'ufficio tributi, in sede di emissione degli avvisi legati alla Tari ci siamo resi conto che anche se il valore del costo della gestione rifiuti era correttamente contabilizzato in bilancio, ahimè quello che invece riguardava la tariffa che non è altro che un metodo di ripartizione di quel costo sulla collettività divisa tra utenze domestiche e non domestiche in presenza di determinate caratteristiche, praticamente trovava delle difficoltà e non comportava la copertura intera del servizio. Di lì gli uffici hanno lavorato indefessamente quindi giorno e notte, per andare a definire correttamente e considerate che la controparte, cioè la società che è stata delegata sul punto, ha dato poi scarso ausilio anche rispetto al punto quindi stiamo valutando la possibile azione da intraprendere rispetto alla tutela dell'ente relativamente al punto. Di questo ovviamente quello che notate è che rispetto alla delibera approvata a maggio e che era propedeutica alla definizione del bilancio preventivo con questa delibera andiamo a ridefinire quindi ad annullare le tariffe precedenti e a definire quelle corrette, a parità di costo che era già stato portato e che era pari a 3.090.000 però è anche opportuno che vengano analizzati quelli che sono gli effetti della nuova tariffa, seppur esiste una differenza che appare sensibile rispetto alla tariffa sbagliata è anche vero che quelle che sono le variazioni rispetto alla tariffa dell'anno 2021 assumono delle caratteristiche un po' più attenuate, per cui effettuando una analisi comparata tra l'anno 2021 e l'anno 2022 registriamo sì un incremento rispetto ad un numero di componenti, quindi parlo di utenze domestiche, un numero di componenti costituiti da una sola persona la tariffa passa da 1,04 a 1,09 di parte fissa mentre la parte variabile subisce una variazione da 117,84 a 124,16 e incomincia a diventare più attenuata questa variazione con l'incremento dei componenti del nucleo familiare, per cui già con 2 componenti abbiamo una tariffa fissa che rimane invariata tra l'anno 2021 e l'anno 2022 mentre assistiamo ad una variazione della parte variabile che passa da 212,11 a 219,22. Per quanto riguarda invece tutti gli altri componenti dei nuclei familiari quindi a partire da 3 fino a 6, abbiamo una riduzione flat della parte variabile che è quella più importante per quanto è legata al numero dei componenti del nucleo familiare, pari al 2,76% mentre sulla parte fissa assistiamo ad una riduzione della tariffa stessa che oscilla tra un minimo dell'1,63% su 1

componente e 3 componenti per arrivare a 7,38 per 6 componenti, quindi da 1,49 passa a 1,38 e da 483,14 passa a 469,79. Altro discorso invece è quello delle tariffe quindi per la parte delle utenze non domestiche, dove l'effetto di adeguamento e quindi di corretta impostazione della tariffa viene comunque ulteriormente enfatizzato dal fatto che abbiamo disposto i fondi Covid a sostegno delle utenze non domestiche, per cui anche qui come vedrete ma lo potete anche valutare voi direttamente comparando la delibera dell'anno 2021 rispetto alla delibera dell'anno 2022 assistiamo comunque ad una riduzione generale di tutte le attività che si attesta intorno al 6,50 - 6,70 per raggiungere la sua espressione massima rispetto a ristoranti, trattorie, osterie, dove passa da 0,99 a 0,69 e considerando che il territorio del nostro paese è costituita essenzialmente anche da ristoranti, trattorie e osterie, questo è appunto l'obiettivo da parte dell'Amministrazione di andare incontro alle attività commerciali.-

Presidente Fondi B.: La parola al Sindaco, prego.

Sindaca Cimino V.: Brevemente. Oggi l'Amministrazione tutta si trova a dover approvare nuovamente le tariffe e direi con un serio senso di responsabilità poiché i termini di scadenza appunto erano stati prorogati quindi sono esattamente questi. Io vorrei comunicare che sicuramente come appunto anticipava l'assessore che ha da tutti i chiarimenti tecnici, ci riserviamo di tutelare l'ente anche per i ritardi di incasso delle tariffe, tutelarlo per l'errore tecnico che è stato commesso da parte del tecnico delle aziende incaricate per l'elaborazione della tariffa e per la asseverazione della tariffa stessa, ma vorrei nel contempo ringraziare gli uffici perché hanno fatto un lavoro straordinario, un lavoro addirittura a volte anche manuale, responsabile che aveva chiesto le ferie non ha svolto le sue ferie per senso di responsabilità quindi veramente un elogio personale nei loro confronti e anche un innalzamento penso da parte di tutto il Consiglio al collegio dei Revisori dei conti, che si sono messi a disposizione per risolvere questo problema.-

Presidente Fondi B.: La parola alla consigliera Pucci, prego.

Pucci E.: Io avrei bisogno di alcuni chiarimenti proprio in riferimento a questo errore sul calcolo delle tariffe Tari. In primo luogo volevo un chiarimento dall'assessore perché nel suo intervento aveva parlato di una corretta contabilizzazione in bilancio se non erro, delle spese relative alle tariffe che sono state elaborate, mentre nella nota del parere dei Revisori alla pagina 2 viene proprio evidenziata la mancanza di copertura del costo del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti...

Interviene fuori campo audio l'assessore Caricasulo

Pucci E.: - Il parere 7 del 25 luglio, proprio sulla proposta di Consiglio tassa sui rifiuti Tari approvazione delle tariffe, quindi volevo capire se effettivamente c'è stata questa corretta contabilizzazione in bilancio o se invece come dice il collegio dei Revisori, c'è stata una mancanza di copertura del costo del servizio quindi al riguardo vorrei un chiarimento dal Segretario comunale in ragione dell'approvazione del bilancio di previsione che è stato approvato, se non erro nel precedente Consiglio che credo sia stato quello del 15 giugno. Volevo capire se questa rideterminazione e la riapprovazione delle tariffe incide e fino a che misura sul bilancio di previsione che è stato precedentemente approvato sulla base di una precedente delibera. Termino dicendo che nel punto che andremo ad approvare c'è proprio la sostituzione

di questa deliberazione di Consiglio rispetto a quella precedente, quindi volevo capire se poi si lavorava di approvare per intero il bilancio oppure no, o se è inficiato in qualche modo da questo errore. Termino i quesiti e lascio la parola all'assessore. Proprio in ragione sempre di quanto leggo nel parere dei Revisori, c'è scritta proprio una raccomandazione che viene fatta all'ente su un adeguato e accurato controllo dei calcoli tariffazione Tari al fine proprio di coprire integralmente i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani, quindi volevo capire in questo caso se l'errore è stato determinato esclusivamente dalla ditta alla quale tra l'altro ho visto che di recente c'è stata una determinazione per il pagamento del compenso a questa ditta che ha supportato l'elaborazione dei calcoli di queste tariffe...

Ass. Caricasulo S.: È stato sospesa.

Pucci E.: Perché il 15 giugno avevo visto che c'era stata proprio una determinazione per il pagamento della fattura che era stata emessa da questa ditta quindi volevo capire, l'errore è completamente della ditta? Perché qui nell'incarico era soltanto di supporto quindi volevo capire se essa che si occupa in maniera esclusiva di fare questi calcoli, oppure se soltanto uno strumento di ausilio del quale il Comune si serve per operare. E poi soltanto una precisazione in ragione di quello che dicevate prima sul discorso della riduzione delle tariffe. Effettivamente tra le tariffe approvate nel 2021 quindi in comparazione con quelle che stiamo riapprovando nuovamente in ragione dell'errore precedente la riduzione è pressoché impercettibile se non rimasta invariata, per quanto riguarda le tariffe ad uso domestico, mentre per quanto riguarda quelle ad uso domestico, questi famosi 24.000 che sono stati appunto utilizzati dai fondi Covid, ha un impatto sulle utenze per le attività del nostro territorio pressoché minimo, quindi effettivamente non c'è questo grande importo di probabilmente si poteva utilizzare l'intero ammontare di quel fondo che era previsto in maniera diversa anziché spalmarlo in due anni e farlo magari più sostanzioso per gli anni di chiusura rispetto a quello che è adesso, ovviamente è soltanto un mio parere.-

Presidente Fondi B.: La parola all'assessore Caricasulo, prego.

Ass. Caricasulo S.: Consigliera Pucci io la ringrazio di questo perché ci consente di poter specificare tutta una serie di informazioni che vanno a vantaggio di tutti. Innanzitutto dobbiamo tenere distinti i due elementi: il costo del servizio il quale viene contabilizzato all'interno del bilancio e il meccanismo di tariffazione che invece è la metodologia di ripartizione di quel costo rispetto alla cittadinanza, per cui rispetto al primo punto che lei chiedeva quindi la corretta contabilizzazione in bilancio, lì l'importo è correttamente definito quindi non devo rivedere le mie affermazioni rispetto al precedente Consiglio. Quello che invece è stato operato è che ed è lì che impatta con il parere da parte dei Revisori quindi all'interno di questa delibera che portiamo oggi e dice: *attenzione vedete che la tariffazione precedente non copriva interamente il servizio...* - questo è lo spirito di lettura da parte dell'osservazione dei Revisori, da cui ovviamente per prassi, per attività di qualsiasi Revisore deve effettuare una raccomandazione affinché questo non accada più nel futuro, ecco perché si raccomanda affinché l'anno prossimo in sede di determinazione delle tariffe non avvenga più questo tipo di problema, quindi questo è che il bilancio non subirà una variazione, siamo in presenza semplicemente di una ridefinizione corretta dalla parte delle tariffe. Per quanto riguarda il fondo è altresì vero consiglia, che la maggior parte della dotazione che abbiamo dato nei momenti più oscuri di

un percorso pandemico, questo rientra adesso in un'ulteriore attività di sostegno che seppure impercettibile come definisce lei ma rispetto a quella che è la composizione dei pesi tra utenze domestiche e utenze non domestiche noi abbiamo soltanto un 18% che è rappresentato dalla parte delle utenze non domestiche, quindi andiamo a dare un sostegno che probabilmente potrà essere ravvisato come poco sensibile 24.000 euro ma se poi va a vedere il piano di come è stato distribuito, noi abbiamo percezione di natura diversa ma poi c'è sempre una sensibilità diversa intorno ad un dato contabile ed è appunto questo fatto di accompagnare le attività commerciali verso una possibilità di uscita da un sentiero oscuro che per varie ragioni continua ad insistere nel comparto.-

Presidente Fondi B.: La parola al Segretario generale, prego.

Segr. Gen. Dott.sa De Santis G.: - Nel deliberato si da atto del Pef già approvato, quindi il costo del servizio non viene mutato con questa delibera, viene soltanto cambiata la ripartizione delle tariffe Tari in base ai vari tipi di utenze, io questo ho potuto capire dal di fuori, perché oggi è il mio primo giorno di servizio però quando mi hanno trasmesso la delibera ho cercato di parlare con gli uffici per avere spiegazioni in merito all'perché si fosse verificata questa discrepanza tra l'originaria delibera che prevedeva le tariffe e questa seconda e mi hanno spiegato che fino a che non si faceva la simulazione ovvero, la stampa degli avvisi contenenti gli importi della Tari riferiti ai vari tipi di utenze non era possibile accorgersi di questa non coincidenza rispetto al costo totale del servizio. Questo è il chiarimento che ho avuto dagli uffici e quello che posso "riportare" a voi per quello che mi hanno riferito, purtroppo io non essendo ancora in servizio mi sono documentata sul perché si portasse questa delibera e questo è quello che mi è stato spiegato. Certo è che la raccomandazione agli uffici sarà quella di trovare un supporto diverso, migliore magari per l'anno prossimo perché questa determinazione della Tari è molto complessa per la parte riferita alle aliquote, quindi gli uffici da soli non hanno la competenza ed è molto diffuso tra i Comuni soprattutto anche per la mancanza di personale così qualificata nel metodo normalizzato della Tari che ha imposto Arera e che modifica non dico ogni anno ma quasi, perché adesso il piano economico tariffario ha durata fino al 2025 quindi i criteri non dovrebbero essere cambiati salvo interventi normativi sulla tariffa, per cui questo è il primo anno che ci troviamo ad applicare queste tariffe con questo nuovo metodo tariffario voluto da Arera. Questo è quello che posso dire riguardo la richiesta di chiarimento.

Presidente Fondi B.: La parola alla consigliera Pucci, prego.

Pucci E.: Forse non mi sono spiegata bene. Io volevo capire se visto che il bilancio è stato costruito sulla base di un calcolo delle tariffe che erano state approvate precedentemente sulla base di valori diversi rispetto a quelli sicuramente inferiori, di molto inferiori rispetto a quello che stiamo andando a votare adesso, volevo capire che incidenza c'è stata, cioè è aumentato il valore delle tariffe quindi il calcolo che viene dato per il costo del servizio che all'epoca era stato dato con la precedente delibera, che incidenza ha su quel bilancio visto che ad oggi il bilancio è come se fosse cambiato?.-

Ass. Caricasulo S.: Allora il costo del servizio nel bilancio non trova e lo abbiamo detto perché ci siamo già confrontati su questi 3.096.000...

Pucci E.: E come è stato fatto se le tariffe sono diverse?

Ass. Caricasulo S.: Vado sui numeri e faccio un esempio in maniera tale che risulti più semplice. Noi abbiamo una certezza di costo del servizio che ci viene dato comunque dal soggetto gestore del servizio stesso che ci ha dichiarato che per svolgere quella attività dobbiamo spendere 3.096.000 quindi riporto i dati riportati in bilancio e quello è quindi questo sistema è che nel bilancio hai il costo legato al servizio è di 3.096.000 di qui dobbiamo trovare la copertura e come avviene la copertura? Mediante il meccanismo delle entrate che avviene attraverso la Tari e questa tariffa deve essere conformata in maniera tale che sulla base della distribuzione di tutti i contribuenti consenta al Comune di far entrare 3.096.000 per cui se io dico che la tariffa mi deve coprire, io in bilancio ho una voce di uscita di 3.096.000 e una voce in ingresso di 3.096.000 legata alla Tari. Quando siamo andati a fare la bollettazione per gli avvisi Tari ci siamo resi conto che quelle tariffe che ci avevano dato praticamente non coprivano i 3.096.000 ma c'era uno squilibrio di circa 1.000.000 di euro quindi si è rideterminata la tariffa che ci consente di coprire i 3.096.000 per cui a livello di bilancio non ci sono variazioni, è un atto interno di esecuzione della bollettazione nella quale si è ridefinita praticamente la distribuzione del costo sulla collettività. Non la vedo convinta però dalla domanda che lei mi pone questa è la risposta che le devo dare, quindi o mi puntualizza meglio quello che è il suo dubbio, oppure io continuo risponderle la stessa cosa...

Interviene fuori campo audio la consigliera Pucci

Ass. Caricasulo S.: Infatti è stata sospesa, in sede di tariffazione ce ne siamo accorti.

Pucci E.: Questo è il problema che mi pongo, come è possibile che non c'è una incidenza sul bilancio che è stato all'epoca approvato con quelle tariffe?...

Sindaca Cimino V.:- No, il bilancio non è stato approvato su quelle tariffe, il bilancio è stato approvato sul costo del servizio, tra l'altro in maniera assolutamente prudentiale, perché la normativa Arera che citava la Segretaria impone di inserire il costo dell'attuale servizio, fatalità noi ci troviamo in rinnovo e quindi in cambio di contratto ma essendoci una gara in atto non possiamo sapere se questa gara si può interrompere per qualsiasi motivo, non abbiamo in mano ancora magari il ribasso, non c'è una conclusione quindi siamo obbligati a tenere conto del costo di gestione del servizio attuale, quindi in realtà il costo del servizio attuale è 3.096.000 e nel momento in cui gli uffici sono andati a predisporre le bollette si sono accorti che il totale era circa 2.000.000 e che c'era una differenza di circa 1.000.000 rispetto al quello che diceva il bilancio, perché il bilancio metteva 3.000.000 in entrata e 3.000.000 in uscita, quindi il bilancio è corretto, la distribuzione tra gli utenti con tutto il rispetto delle normative Arera che poi è un metodo complicato e quindi ci sono delle aziende certificate che lo fanno, ha riportato l'errore però la prima cosa che siamo andati a vedere è stata proprio quella, perché sarebbe stato un danno ancora più grande, quindi il bilancio di previsione è corretto.-

Ass. Caricasulo S.:- Non sono partiti gli avvisi e quindi dobbiamo fare un richiamo degli avvisi, è stato tutto bloccato, riquadrato le tariffe e con l'approvazione viene poi inviata la nuova tariffazione corretta, quindi a livello finanziario l'ente non subisce problematiche, è un atto comunque di tutela nostro rispetto ad un errore anche perché essendo soggetti terzi che certificano un dato, noi nel momento in cui arriva gli uffici in funzione la complessità di quel calcolo e quindi c'è un soggetto terzo che dice che va bene, acquisisci il dato è lo metti nell'ambito delle tariffe.-

Presidente Fondi B.: La parola al consigliere Croce brevemente, prego.

Croce A.: Brevemente adesso vediamo. Se ho capito bene in bilancio quindi c'erano 3.000.000 in entrata e questi 3.000.000 con la tariffa così come voi avevate detto che era stata ridotta sensibilmente evviva, non sarebbe stato coperto, quindi per evitare di mandare o gli avvisi accertamento con la tariffazione sbagliata e poi una integrazione con la tariffazione giusta avete annullato tutto per adeguare le tariffe e coprire tutti i 3.000.000, questo è stato...

Ass. Caricasulo S.: No, è molto più semplice, è veramente molto più semplice...

Croce A.: No io ho capito, è stata molto esauriente, non è questo...

Ass. Caricasulo S.: Nel momento in cui dovevamo uscire con gli avvisi ci siamo resi conto che non coprivano abbiamo bloccato.

Croce A.: Esatto, per evitare di fare una rettifica dopo avete evitato di inviarli e quindi oggi stiamo riapprovando le tariffe corrette, quindi quella riduzione enorme della tariffa Tari che il 31 maggio è stata illustrata c'è e questo è quello che rimane. Io spero davvero che il Comune e faccio appello alla Sindaca, azioni le clausole contro questa società perché veramente è una cosa di una gravità inaudita e inaudita non soltanto nei confronti dell'ente ma indirettamente e anzi direttamente nei confronti dei cittadini che comunque si dovranno trovare a pagare la prima rata entro il 30 agosto e non l'hanno ancora ricevuta, oggi è il 1 agosto la gente tornerà dalle vacanze chi può permetterselo e si troverà la prima rata della Tari e questo a mio avviso non è normale, non è normale perché se noi invece di fare il 31 maggio alle 20:30 ad approvare delle tariffe qui, avessimo lavorato per tempo e con programmazione, magari quei dati li avremo inseriti prima e ce ne saremmo accorti in vista dell'approvazione. Ora stiamo riapprovando una cosa che poteva essere comunque corretta prima, questo è l'unico dato e io spero che questo sia corretto non soltanto con avvisi rettificati come sta succedendo ma con azioni legali nei confronti della ditta che deve pagare per l'errore che ha fatto.

Presidente Fondi B.: - Solo per chiudere volevo precisare che la responsabile di settore non appena si è accorta della cosa ha bloccato praticamente il pagamento di due fatture, perché la società fa le tariffe e poi fa la certificazione quindi ha bloccato immediatamente le fatture...

Croce A.: Però la responsabile di settore ha firmato il parere di regolarità tecnica in vista del Consiglio del 31 maggio, c'è la delibera...-

Ass. Caricasulo S.- Si c'è la delibera, però è da considerare che appunto perché il calcolo della tariffazione è un calcolo molto complesso, nel momento in cui viene chiamata una società specializzata e oltre questo c'è un terzo soggetto che dice che quel calcolo va bene, noi acquisiamo, sennò lo faremmo in house, se avessimo avuto le competenze lo avremmo fatto in house.

Presidente Fondi B.: Procediamo con la votazione del punto n. 9 all'O.d.g.:

Premesso che:

- la L. n. 147 del 27 dicembre 2013 (Legge di stabilità 2014), all'art. 1, comma 639, ha istituito l'imposta unica comunale (IUC), nelle sue componenti di natura patrimoniale, imposta

municipale propria (IMU), dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e riferita ai servizi, articolata nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

- successivamente la L. n. 160 del 27 dicembre 2019 (Legge di bilancio 2020), all'art.1, comma 738, ha disposto, a decorrere dall'anno 2020, l'abolizione della IUC ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI);
- nello specifico, la richiamata Legge di bilancio 2020 contempla l'abrogazione, dal 1° gennaio 2020, di tutte le disposizioni concernenti sia la precedente disciplina dell'IMU, sia quella della tassa sui servizi indivisibili (TASI) - v. anche art. 1, comma 780, L. 160/2019 -, ferme restando le disposizioni riguardanti la tassa sui rifiuti (TARI);

Visti, in particolare:

- il comma 683 dell'art. 1 della L. 147/2013 cit., il quale stabilisce che: *“il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI, in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio Comunale o da un'altra Autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia”*;
- il Decreto 24 dicembre 2021 *“Differimento al **31 marzo 2022** del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2022/2024 degli enti locali”* pubblicato in *GU Serie Generale n. 309 del 30-12-2021*) il quale dispone che *il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2022/2024 da parte degli enti locali è differito al 31 marzo 2022*”;
- l'art. 3, comma 5 sexiesdecies del decreto legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni con la legge di conversione 25 febbraio 2022, n.15, che ha previsto il differimento al **31 maggio 2022** del termine per la deliberazione del bilancio di previsione riferito al triennio 2022-2024 da parte degli enti locali;
- la legge 25 febbraio 2022, n. 15 *“conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 30 dicembre 2021, n. 228, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi”* pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28 febbraio 2022 la quale dispone all'art. 3, comma 5-quinquies, che *“a decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno”*;
- Il DM Interno 31 maggio 2022 che ha differito al **30 giugno 2022** il termine della deliberazione, da parte degli enti locali, del Bilancio di Previsione riferito al triennio 2022/2024;
- Il DM Interno 28 giugno 2022 che ha ulteriormente spostato al **31 luglio 2022** il termine entro il quale gli enti locali possono deliberare il Bilancio di Previsione 2022/2024;

- l'art. 43 del DL 50/2022 (che ha modificato l'art. 3, comma 5-quinquies del DL 228/2021, convertito dalla Legge 15/2022) secondo il quale nel caso in cui il termine per l'approvazione del bilancio degli Enti locali sia prorogato ad una data posteriore al 30 aprile, a tale termine – in questo caso **31 luglio 2022** – si allineano anche i termini per approvare i regolamenti e le delibere della tassa rifiuti (Tari);

Dato atto, al riguardo, che l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006 n. 296 (Legge finanziaria 2007), oltre a prevedere che gli Enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, dispone che "*dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento*";

Visto l'art. 13, comma 5-bis, del D.L. 4/2022 convertito con modificazioni dalla L. 25/2022 che testualmente recita: "*In caso di approvazione delle delibere delle aliquote e delle tariffe relative ai tributi di competenza degli enti locali entro il termine di cui all'articolo 151, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, eventualmente posticipato ai sensi del comma 8 del medesimo articolo o per effetto di norme di legge, gli enti locali provvedono ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione eventualmente già approvato, in occasione della prima variazione utile*";

Richiamati:

- l'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, relativo alla potestà generale degli Enti locali in materia di entrate;
- l'art. 54 del medesimo decreto legislativo, ove è stabilito che i Comuni approvano le tariffe ed i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione;

Dato atto che con l'approvazione delle tariffe TARI di cui alla presente deliberazione è confermato il gettito della tassa sui rifiuti stanziato nel Bilancio di Previsione Finanziario 2022/2024;

Considerato che la legge 27 dicembre 2017 n. 205 (legge di Bilancio per il 2018), art. 1, comma 527, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) funzioni di regolazione e controllo del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati da esercitarsi "*con i medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, anche di natura sanzionatoria*" stabiliti dalla legge istitutiva dell'Autorità stessa (legge 14 novembre 1995 n. 481) e già esercitati negli altri settori di competenza;

Richiamati gli atti ARERA pubblicati:

- Delibera n. 443/2019 del 31 ottobre 2020 "*Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo 2018/2021*", che approva il "*metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei rifiuti*" (MTR);

- Determina n. 2/DRIF/2020 del 27/03/2020 avente titolo “*Chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione 443/2019/ R/rif (MTR) e definizione delle modalità operative per la trasmissione dei piani economico-finanziari*”;
- Delibera n. 238/2020/R/Rif del 23 giugno 2020 - Emergenza Covid-19, avente titolo “Adozione di misure per la copertura dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, per il periodo 2020-2021 tenuto conto dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
- Delibera n. 564/2020/R/eel del 22 dicembre 2020 – “*Aggiornamento per l'anno 2021 delle tariffe obbligatorie per i servizi di distribuzione e misura dell'energia elettrica per i clienti non domestici e delle condizioni economiche per l'erogazione del servizio di connessione*”;
- Delibera n. 363/2021 con la quale ARERA ha approvato il nuovo metodo tariffario MTR-2, valido dal 2022 al 2025, apportando modifiche nell'elaborazione del PEF;
- Delibera 13 gennaio 2022 Nr. 2/2022/a di ARERA “quadro strategico 2022-2025 dell'autorità di regolazione per energia reti e ambiente” per la gestione del ciclo dei rifiuti;

Visto:

- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 di disciplina del Piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- che per il nuovo periodo regolatorio, ARERA ha posto l'accento sulla necessità di ampliare il perimetro di controllo della filiera al fine, non solo di contenere la produzione del rifiuto, ma anche ridurre il conferimento in discarica, promuovendo il recupero ed il riciclo del rifiuto mediante l'incentivazione dei termovalorizzatori;
- che le finalità fissate da ARERA tengono conto anche degli obiettivi di incremento di raccolta differenziata e riduzione del rifiuto, come indicati dalla Comunità europea, in aderenza ai principi comunitari ed ai criteri dell'economia circolare;
- che il nuovo metodo MTR-2, oltre a mantenere il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento per le fasi della filiera dei rifiuti fino al conferimento, regola anche le tariffe di accesso agli impianti di trattamento, recupero e smaltimento dei rifiuti urbani;

Rilevato che:

- la redazione del PEF deve seguire le citate indicazioni del metodo MTR-2 elaborato da ARERA, che riporta i dati per tutto il secondo periodo regolatorio;
- i costi indicati nel PEF pluriennale consentono di determinare le tariffe TARI per l'anno 2022 da confermare per l'anno 2023, in ragione del fatto che l'MTR-2 prevede l'aggiornamento biennale del PEF, mentre l'aggiornamento annuale deve derivare da specifiche e particolari condizioni;

- la determinazione delle tariffe, pur partendo da dati che provengono dal PEF, assume i criteri ed i parametri dettati dal D.P.R. n. 158/1999;

- l'applicazione del tributo deve avvenire tenendo conto di quanto disposto dalla richiamata Legge n. 147/2013 e s.m.i., nonché delle altre disposizioni normative a questa collegata;

Richiamati in particolare i seguenti commi dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147:

- il comma 651, secondo il quale "Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158";

- il comma 654 che stabilisce in ogni caso che con le tariffe Tari deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n.36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;

- il comma 658 ai sensi del quale "...Nella modulazione della tariffa sono assicurate riduzioni per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche ...";

- il comma 683 che prevede che il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia;

- il comma 702 che fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

Visto il vigente "Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI)", approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 18 del 25 giugno 2021 e ss.mm.ii;

Visto il Piano finanziario relativo ai costi di gestione del servizio rifiuti, approvato dal Consiglio Comunale n.13 del 31.05.2022, dal quale emergono costi complessivi per l'anno 2022 pari ad € **3.091.283,00**, così ripartiti:

– Costi fissi € 1.136.496,00

– Costi variabili € 1.954.787,00;

Tenuto conto, ai fini della determinazione delle tariffe, che:

- la tariffa è composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti (quota fissa), e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione (quota variabile), in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi quelli di smaltimento;

- le due quote (fissa e variabile) della tariffa delle diverse categorie delle utenze domestiche e delle utenze non domestiche sono calcolate applicando gli appositi parametri e coefficienti;

- i suindicati coefficienti devono essere stabiliti dai comuni, nell'ambito dei limiti minimi e massimi fissati dalla legge, al fine di assicurare la corretta ripartizione dei costi tra le diverse utenze;

- l'art. 1, comma 652, della legge n. 147/2013 prevede la possibilità per i comuni, per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di adottare coefficienti inferiori ai minimi o superiori ai massimi del 50 per cento rispetto a quelli riportati nelle tabelle allegate al richiamato D.P.R. 158/1999 o di non considerare i predetti coefficienti;

- la ripartizione dell'insieme dei costi, distinti in parte fissa e parte variabile, tra le categorie dell'utenza domestica e dell'utenza non domestica deve essere effettuata secondo criteri razionali, garantendo un'equa ripartizione degli stessi;

- la tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte;

- per le utenze domestiche, le quote della tariffa sono calcolate tenendo conto dei costi a metro quadrato e a chilogrammo attribuibili a tali utenze, della superficie delle singole utenze, della potenziale quantità di rifiuti prodotti riferibili alle utenze in relazione al numero dei componenti del nucleo familiare ed applicando gli appositi coefficienti (KA e KB), espressione della potenziale capacità produttiva di rifiuti delle utenze in relazione al numero dei componenti del nucleo familiare;

- per le utenze non domestiche, le quote della tariffa sono calcolate tenendo conto dei costi a metro quadrato e a chilogrammo attribuibili a tali utenze, della superficie delle singole utenze ed applicando gli appositi coefficienti (KC e KD), espressione della potenziale capacità produttiva di rifiuti delle diverse categorie di utenza;

- per le utenze domestiche, la quota fissa della tariffa è espressa in un importo al metro quadrato da moltiplicare per la superficie assoggettabile al tributo e la quota variabile è espressa in un unico importo annuale, diverso in relazione al numero dei componenti del nucleo familiare;

- per le utenze non domestiche, entrambe le quote della tariffa sono espresse in un importo al metro quadrato da moltiplicare per la superficie assoggettabile al tributo;

Considerato che non è attivo un sistema puntuale di raccolta e contestuale pesatura dei rifiuti;

Atteso che le tariffe relative alle diverse categorie delle utenze domestiche e delle utenze non domestiche devono essere approvate annualmente, sulla base della summenzionata ripartizione dei costi del servizio tra le utenze ed in applicazione dei suindicati criteri e coefficienti, con apposita deliberazione del Consiglio comunale;

Esaminati gli allegati prospetti riassuntivi delle tariffe della tassa sui rifiuti, predisposti dal competente ufficio comunale, allegati alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;

Rilevato che la quantificazione delle tariffe del nuovo tributo è stata effettuata sulla base dei seguenti elementi:

- è stato applicato il metodo normalizzato di cui al D.P.R. 158/1999;
- i dati relativi ad utenze, superfici, tipologie di attività, agevolazioni, ecc. sono stati estratti dalla banca dati Tari sulla base dei dati dichiarati dai contribuenti o accertati dall'ufficio;
- le utenze sono state suddivise in domestiche e non domestiche, secondo la classificazione approvata con il richiamato "Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI)";
- la suddivisione dei costi tra quota fissa e quota variabile è stata fatta in base alle formule di calcolo del D.P.R. n. 158/1999 citato;
- la ripartizione dei costi fissi tra le utenze domestiche (82,00%) e le non domestiche (18,00%) è stata effettuata sulla base del numero delle utenze (domestiche e non domestiche) attive nell'anno 2022;

Rilevato che le predette tariffe:

- sono state determinate, sia per le utenze domestiche che per le non domestiche, sulla base del Piano Finanziario 2022, approvato con Deliberazione del Consiglio comunale n.13 del 31.05.2022, e delle banche dati dei contribuenti;
- sono finalizzate ad assicurare la copertura integrale dei costi del servizio per l'anno 2022, in conformità a quanto previsto dall'art. 1, comma 654, della legge n. 147/2013;

Rilevato che l'art. 20, comma 1 del Regolamento Tari, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 18 del 25 giugno 2021, individua le seguenti esenzioni e riduzioni:

- l'esenzione nel caso di nucleo familiare composto da un unico occupante ultrasessantacinquenne con reddito non superiore ad € 8.500,00 e superficie tassabile non superiore a mq. 70;
- la riduzione del 50% dell'importo dovuto nel caso di nucleo familiare formato da due componenti ultrasessantacinquenni con reddito non superiore ad € 17.000,00 e superficie tassabile non superiore a mq. 80;

Riscontrato che:

- è in atto da tempo una situazione di emergenza sanitaria a livello nazionale e internazionale determinata dalla diffusione del virus denominato Covid-19;
- l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha dichiarato l'epidemia da virus Covid-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;
- a seguito della diffusione COVID19 sul territorio nazionale sono state emanate diverse disposizioni e provvedimenti eccezionali per il contrasto e il contenimento del virus, sia a livello sanitario e sia a livello economico;
- con tali provvedimenti è stata disposta la chiusura forzata di molte attività economiche e sono state imposte diverse restrizioni;

Considerato che il 31 marzo 2022 è cessato lo stato di emergenza ma gli effetti della crisi economica e sociale indotta dall'emergenza sanitaria da SARS – COVID si fanno ancora sentire;

Considerato che l'Amministrazione comunale intende adottare alcune misure di tutela e di sostegno volte a mitigare, anche per l'anno 2022, per quanto possibile, la situazione di criticità

e gli effetti negativi che si sono prodotti sulle utenze domestiche e sulle varie categorie di utenze non domestiche a causa dell'emergenza sanitaria;

Atteso che:

- nel corso dell'anno 2021, lo Stato ha messo a disposizione dei Comuni una importante quantità di risorse, al fine di concedere abbattimenti della tassa sui rifiuti in favore delle utenze non domestiche, maggiormente colpite dall'emergenza Covid;
- in particolare, l'articolo 6 del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73 (Sostegni bis) ha stanziato la somma di 600 milioni di euro per consentire ai Comuni di concedere riduzioni a valere sulla tassa sui rifiuti o sulla tariffa corrispettiva in favore delle attività economiche oggetto di chiusura o di restrizioni per effetto dell'emergenza Covid. Le somme sono state ripartite ai Comuni con il Dm 24 maggio 2021;
- il Comune di Rocca di Papa si è prontamente attivato per l'erogazione delle risorse, prevedendo diverse modalità, tra cui il riconoscimento di riduzioni tariffarie Tari, giusta deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 25 giugno 2021;
- le predette riduzioni sono state riconosciute esclusivamente a favore delle utenze non domestiche che hanno effettivamente subito le conseguenze negative derivanti dalla pandemia;
- si è riscontrato che non sono state presentate richieste di riduzione nelle modalità previste al punto 5), lettera b della citata DCC n.19 del 25 giugno 2021 che espressamente dispone "utenze non domestiche non indicate nei provvedimenti di formale restrizione a seguito dell'emergenza sanitaria che hanno registrato un calo di fatturato tra il primo semestre 2021 e il primo semestre 2019 di almeno il 30%. Detta riduzione deve essere richiesta dall'attività interessata con apposita istanza corredata da dichiarazione e documentazione giustificativa: riduzione del 40%".

Rilevato che:

- l'art. 13 del decreto legge 27 gennaio 2022, n. 4, recentemente convertito in legge, ha concesso agli enti locali la facoltà di utilizzare anche nel 2022 le risorse del fondo funzioni 2021 (articolo 1, comma 822, legge 178/2020) e le altre risorse erogate dallo Stato per fronteggiare l'emergenza Covid-19 nel 2020 e nel 2021;
- in merito all'impiego di queste risorse anche nell'anno 2022, la norma dell'art. 13 del decreto legge 4/2022 è chiara nello specificare che l'utilizzo debba mantenere la medesima finalità per cui le risorse sono state assegnate;
- il fondo funzioni fondamentali 2020 era composto di una quota destinata al minor gettito Tari (individuata nell'allegato al Dm 01 aprile 2021), utilizzabile, come chiarito successivamente dalle Faq della Ragioneria generale dello Stato, per il finanziamento di riduzioni del tributo in favore delle utenze non domestiche;
- l'art. 6 del DL 73/2021 ha successivamente stanziato ulteriori fondi per la concessione di esenzioni o riduzioni della Tari o della tariffa corrispettiva in favore delle utenze non domestiche, oggetto di chiusura o restrizioni in seguito all'emergenza Covid.

Tenuto conto dell'obbligo di mantenere la destinazione dei fondi anche nell'anno 2022, i Comuni potranno utilizzare la quota Tari del "fondone 2020", non utilizzata nel 2021, per agevolare nel 2022 le utenze colpite dall'emergenza Covid e le risorse del contributo dell'articolo 6 del decreto legge 73/2021 per ridurre il carico Tari in favore delle sole utenze non domestiche.

Dato atto che:

- il Comune di Rocca di Papa con riferimento ai predetti fondi, ha registrato un mancato utilizzo degli stessi per complessivi € 24.117,87 (riferiti all'anno 2021);

- tali fondi sono stati puntualmente individuati nella deliberazione di Giunta Comunale n. 38 del 3 maggio 2022 avente ad oggetto "Approvazione della Relazione sulla Gestione (Art. 151, Comma 6 E Art. 231, Comma 1, D.Lgs. n. 267/2000 e art. 11, comma. 6, D.Lgs. N. 118/2011) e dello schema di Rendiconto dell'esercizio 2021" e confluiti nell'elenco analitico delle risorse vincolate nel risultato di amministrazione 2021 (Allegato a/2 alla medesima deliberazione);

Rilevato che l'Amministrazione comunale intende utilizzare tali somme per riconoscere riduzioni tariffarie tari nell'anno 2022 a favore delle utenze non domestiche che hanno subito gli effetti negativi derivanti dall'emergenza covid-19, ai sensi delle disposizioni sopra richiamate, come segue:

- riduzioni per € 24.117,87 a favore delle utenze non domestiche (risorse tari non utilizzate nell'anno 2021).

Ritenuto, in particolare, di riconoscere le predette riduzioni sulla quota variabile della tariffa alle utenze non domestiche di seguito indicate, in misura egualmente ripartita tra tutte le categorie per un totale di n. 583 posizioni contributive ad oggi attive sul territorio comunale:

Categoria Descrizione

A01 Musei, Biblioteche, scuole, associazioni, luoghi d

A02 Cinematografi e teatri

A03 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diret

A04 Campeggi, distributori carburanti, impianti sporti

A06 Esposizioni, autosaloni

A07 Alberghi con ristorante

A08 Alberghi senza ristorante

A09 Case di cura e riposo

A11 Uffici, agenzie

A12 Banche ed istituti di credito, studi professionali

A13 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartole

A14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze

A15 Negozi particolari quali filatelia, tende e tessut

A17 Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere,

A18 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idr

A19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto

A20 Attività artigianali di produzione beni specifici

A21 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub

A22 Mense, birrerie, hamburgerie

A23 Bar, caffè, pasticceria

A24 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari

A25 Plurilicenze alimentari e/o miste

A26 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio

A27 Ipermercati di generi misti
A28 Banchi mercato, generi alimentari
A29 Discoteche, night club

Atteso che:

- le riduzioni sono riconosciute automaticamente sulla base delle risultanze della banca dati TARI, senza la necessità di presentazione di specifica richiesta e/o comunicazione da parte delle utenze interessate;

Ritenuto di riconoscere le riduzioni tari a favore di tutte le utenze non domestiche, inconsiderazione del fatto che tutte hanno risentito degli effetti negativi dell'emergenza covid;

Ritenuto di quantificare la predetta agevolazione nel medesimo importo per ciascuna utenza non domestica risultante alla data di emissione del ruolo tari 2022;

Tenuto conto che le suddette misure agevolative che l'Amministrazione Comunale intende riconoscere hanno validità per il solo anno di imposta 2022;

Attesa la competenza del Consiglio comunale a deliberare in relazione all'articolo 42, comma 2, lettere a) e f) del decreto legislativo n. 267/2000 e all'articolo 1, comma 683, della legge n. 147/2013.

Dato atto che, ai sensi della normativa vigente, il 31 luglio 2022 è il termine ultimo per approvare i piani finanziari del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della Tari e della tariffa corrispettiva per l'anno 2022;

Vista e Richiamata la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 31/05/2022 avente per oggetto: *"Tassa sui Rifiuti (TARI) - Approvazione tariffe e riduzioni per le utenze non domestiche oggetto di provvedimenti e restrizioni legati all'emergenza sanitaria da Covid-19"*;

Rilevato che il Comune di Rocca di Papa finanzia i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani mediante il tributo TARI;

Considerato che in data 11 luglio u.s. all'atto dell'inserimento sull'applicativo Tributi dell'Ente delle suddette tariffe elaborate si evidenziava la mancanza di copertura del costo del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani;

Visto che ad un controllo più approfondito effettuato con il supporto della società Maggioli che gestisce l'applicativo veniva confermata tale insufficienza di copertura;

Preso atto della necessità e urgenza di provvedere alla rielaborazione complessiva delle tariffe Tari 2022 al fine di garantire la totale copertura dei costi del servizio;

Verificata la copertura assicurata dai risultati della nuova elaborazione;

Ritenuto pertanto necessario ed urgente riapprovare le tariffe Tari 2022;

Ritenuto altresì di modificare le scadenze della tassa sui rifiuti TARI:

- le rate relative al pagamento della TARI delle utenze domestiche e non domestiche, anno 2022, siano fissate in numero di quattro (4) con le seguenti scadenze: 30 agosto, 30 settembre, 30 ottobre e 30 novembre;

Acquisiti sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica e finanziaria del Responsabile del servizio competente e del Responsabile del Servizio Finanziario.

Acquisito agli atti il parere favorevole dell'organo di revisione economico finanziaria ai sensi dell'articolo 239, comma 1, lettera b), n. 7) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come modificato dall'articolo 3, comma 1, lettera m) del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174;

Visti:

- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- lo Statuto comunale;
- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del 15/06/2022, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione - D.U.P. per il periodo 2022/2024;
- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 del 15/06/2022, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione Finanziario per il periodo 2022/2024;

Il Presidente invita il Consiglio ad esprimersi con votazione per appello nominale con il seguente esito:

	favorevole	Contrario	Astenuto	Assente
Cimino	X			
Cetroni	X			
Rufini	X			
Acciari				X
Orsolini	X			
Fondi Tania	X			
Trinca	X			
Fondi Bruno	X			
Caracci				X
Labasi	X			
Serafini				X
Calcagni				X
Botti		X		
Croce		X		
Silvestrini		X		
Pucci		X		
Zitelli				X
	8	4	---	5

a seguito della votazione sopra riportata

DELIBERA

Di approvare le premesse che qui vengono integralmente riportate e trascritte.

Di prendere atto del Piano Finanziario per l'anno 2022, approvato dal Consiglio comunale n.13 del 31.05.2022;

Di dare atto della necessità ed urgenza di riapprovare per l'anno 2022, ai sensi dell'articolo 1, comma 683, della legge n. 147/2013 le tariffe TARI relative alle utenze domestiche e non domestiche che si allegano al presente provvedimento sotto le lettere A) e B) quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione in sostituzione di quelle approvate con Deliberazione di Comunale n. 16 del 31/05/2022;

Di dare atto di modificare le scadenze della tassa sui rifiuti TARI:

- le rate relative al pagamento della TARI delle utenze domestiche e non domestiche, anno 2022, siano fissate in numero di quattro (4) con le seguenti scadenze: 30 agosto, 30 settembre, 30 ottobre e 30 novembre;

Di dare atto che le tariffe approvate con la presente deliberazione entrano in vigore il 1° gennaio 2022;

Di dare atto che l'importo del tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale (Tefa) di cui al vigente art. 19, comma 7, del D.Lgs n. 504/1992, da sommarsi alle tariffe TARI così come definite e approvate con la presente, è pari al 5%;

Di prevedere altresì le seguenti agevolazioni, da applicare sulla quota variabile TARI dell'anno 2022, alle utenze non domestiche di seguito indicate, in misura egualmente ripartita tra tutte le categorie per un totale di n. 583 posizioni contributive ad oggi attive sul territorio comunale, come da tabella di seguito elencata:

Categoria Descrizione

- A01 Musei, Biblioteche, scuole, associazioni, luoghi d
- A02 Cinematografi e teatri
- A03 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diret
- A04 Campeggi, distributori carburanti, impianti sporti
- A06 Esposizioni, autosaloni
- A07 Alberghi con ristorante
- A08 Alberghi senza ristorante
- A09 Case di cura e riposo
- A11 Uffici, agenzie
- A12 Banche ed istituti di credito, studi professionali
- A13 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartole
- A14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
- A15 Negozi particolari quali filatelia, tende e tessut

- A17 Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere,
- A18 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idr
- A19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto
- A20 Attività artigianali di produzione beni specifici
- A21 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub
- A22 Mense, birrerie, hamburgerie
- A23 Bar, caffè, pasticceria
- A24 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
- A25 Plurilicenze alimentari e/o miste
- A26 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio
- A27 Ipermercati di generi misti
- A28 Banchi mercato, generi alimentari
- A29 Discoteche, night club

Di dare atto che le riduzioni di cui trattasi verranno riconosciute automaticamente, sulla base delle risultanze della banca dati TARI, senza la necessità di presentazione di specifica richiesta e/o comunicazione da parte delle aziende interessate;

Di prevedere delle riduzioni tari, limitatamente alla sola quota variabile, a favore di tutte le utenze non domestiche;

Di quantificare la predetta agevolazione nel medesimo importo per ciascuna utenza non domestica risultante alla data di emissione del ruolo tari 2022;

Di dare atto, infine, che le predette misure agevolative hanno validità per il solo anno di imposta 2022;

Di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale nel formato elettronico di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, del 20 luglio 2021, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98 secondo quanto previsto all'art. 13, comma 15, del D. L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34 dando atto che l'efficacia della presente deliberazione è disciplinata dal comma 15-ter del citato art. 13;

Di disporre che il presente atto venga pubblicato all'Albo Pretorio on-line di questo Comune ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69.

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del d.lgs. n. 267/2000, con il seguente esito:

	favorevole	Contrario	Astenuto	Assente
Cimino	X			
Cetroni	X			
Rufini	X			

Acciari				X
Orsolini	X			
Fondi Tania	X			
Trinca	X			
Fondi Bruno	X			
Caracci				X
Labasi	X			
Serafini				X
Calcagni				X
Botti		X		
Croce		X		
Silvestrini		X		
Pucci		X		
Zitelli				X
	8	4	---	5

Alle ore 20,30 termina questo Consiglio comunale, auguro una buona serata a tutti e anche a tutti i cittadini che hanno seguito finora.

Tariffe Tari 2022

Utenze Domestiche

Cod. Min.	Descrizione	Tar. Fissa (€/mq)	Tar. Variabile (€)
1	Occupanti 1	1,09	124,16
2	Occupanti 2	1,14	219,22
3	Occupanti 3	1,21	263,54
4	Occupanti 4	1,28	343,75
5	Occupanti 5	1,32	412,5
6	Occupanti 6 o più	1,38	469,79

Tariffe Tari 2022

Utenze non Domestiche

Cod. Min.	Descrizione	Tar. Fissa €/mq	Tar. Variabile €/mq
A01	Musei, Biblioteche, scuole, associazioni, luoghi d	0.98	1.79
A02	Cinematografi e teatri	0.87	1.58
A03	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diret	0.93	1.72
A04	Campeggi, distributori carburanti, impianti sporti	1.6	2.91
A05	Stabilimenti balneari	0.98	1.76
A06	Esposizioni, autosaloni	0.72	1.3
A07	Alberghi con ristorante	2.34	4.27
A08	Alberghi senza ristorante	1.84	3.35
A09	Case di cura e riposo	3.19	5.66
A10	Ospedali	1.78	3.24
A11	Uffici, agenzie	3.19	5.58
A12	Banche ed istituti di credito, studi professionali	1.86	3.39
A13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartole	1.99	3.63
A14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	2.08	3.8
A15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessut	1.56	2.86
A16	Banchi di mercato beni durevoli	2.34	4.25
A17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere,	2.12	3.86
A18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idr	1.6	2.92
A19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1.89	3.44
A20	Attività artigianali di produzione beni specifici	0.69	1.26
A21	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	7.04	12.84
A22	Mense, birrerie, hamburgerie	5.79	10.55
A23	Bar, caffè, pasticceria	5.51	9.67
A24	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	3.23	5.89
A25	Plurilicenze alimentari e/o miste	3.23	5.88
A26	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	9.17	16.69
A27	Ipermercati di generi misti	3.19	5.8
A28	Banchi mercato, generi alimentari	7.54	13.73
A29	Discoteche, night club	1.6	2.92

Il presente verbale viene così sottoscritto:

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
f.to digitalmente Bruno Fondi

IL SEGRETARIO
f.to digitalmente Giulia De Santis

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

La sottoscritta Sig.ra Francesca Fondi, incaricata per la pubblicazione certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on line di questo Comune dal giorno 04/08/2022 per rimanervi quindici giorni consecutivi.

Rocca di Papa, li 04/08/2022

L'IMPIEGATO INCARICATO
f.to digitalmente Francesca Fondi

E S E C U T I V I T A'

Il sottoscritto Segretario, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

La presente deliberazione, è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D. Lgs. 267/2000

Rocca di Papa, li 04/08/2022

IL SEGRETARIO
F.to digitalmente Giulia De Santis

Copia